



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(Torre Annunziata - Boscotrecase – Gragnano)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI SUL TERRITORIO DI BOSCOTRECASE. C.I.G. : 68115225C5;

Art. 1 – Oggetto e valore dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale, tramite la stipula di un contratto per la durata di anni tre, dalla data di affidamento del servizio.

Il servizio di ricovero e mantenimento comprende anche, oltre a quanto specificato ai successivi artt. 3 e 6 del presente capitolato:

1. alimentazione dei cani;
2. aggiornamento del registro delle presenze, entrata e uscita dei cani, con contestuale comunicazione al Comune di ogni variazione;
3. cure sanitarie ed interventi veterinari, acquisto di farmaci;
4. sterilizzazioni ed apposizioni di microchip;
5. trasporto dei cani dal luogo del ritrovamento al canile;
6. trasporto dei cani dall'attuale collocazione alla struttura in uso alla ditta affidataria;
7. lo smaltimento delle carcasse a norma di legge.

L'importo a base d'asta è fissato in **€ 1,60** (oltre I.V.A. al 22%) per la retta giornaliera ,pro cane, comprese eventuali spese sanitarie e di smaltimento delle carcasse, per una spesa complessiva di **€ 105.120,00** (oltre I.V.A. al 22%), per un numero presunto complessivo, giornaliero, di n.60 (sessanta) cani, stimato per eccesso sul numero di accalappiamenti degli ultimi tre anni.

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario, calcolato sulla base dell'offerta in ribasso rispetto alla base d'asta, che deve essere rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al relativo numero effettivo di giorni di ricovero, potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione, ed avverrà mensilmente e, comunque, non oltre i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa a firma dell' ASL – Servizio Veterinario, riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza;
- eventuali decessi:

- eventuali adozioni.

I pagamenti dovranno essere preceduti da regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Art 2 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà attenendosi, ai fini dell'aggiudicazione, al criterio dell'offerta del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D,L,gvo n. 50/2016,

2. Offerta Economica : In caso di prezzi complessivi uguali, si procederà con sorteggio a norma dell'art. 77, comma 2, R.D. n. 827 del 23.05.1924. Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta. Non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/1924. Le offerte devono avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse: di tale condizione, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dare esplicita menzione dell'offerta economica. In caso di offerte anormalmente basse, ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà eseguita la procedura prevista dai medesimi articoli.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta.

L'aggiudicazione si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell'impresa di provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 e del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994, accertate con le modalità previste dal D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*", nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati. Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo contrattuale sarà determinato con applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario per il mantenimento pro-die di ogni cane, nel numero massimo di 60 unità variazione per effetto di estensione o riduzione dell'appalto ritenuta necessaria dall'Amministrazione Comunale dovrà essere contenuta nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

Il Comune potrà provvedere all'aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta valida.

Il Comune si riserva la insindacabile facoltà di non aggiudicare la gara, senza che le ditte partecipanti possano avanzare pretese risarcitorie di qualsivoglia natura, qualora ritenga che sussistano motivi di convenienza economico-finanziaria o di opportunità in ordine al servizio da appaltare.

Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio

Il servizio avrà la durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.

Art. 4 – Responsabilità e doveri del gestore

La ditta affidataria deve garantire agli animali custoditi le condizioni di seguito elencate, pena la rescissione del contratto, che si applicherà anche in caso di inosservanza di uno solo dei seguenti punti:

1. condizioni igieniche ed ambientali non mortificanti e tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
2. spazio sufficiente per consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena;
3. l'aggregazione nei box e/o tra i box adiacenti deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali e delle rispettive compatibilità caratteriali;
4. cibo ed acqua sufficiente per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
5. idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;
6. un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
7. in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;
8. le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed ecologico;
9. ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
10. la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze;
11. è fatto divieto assoluto di uso del collare elettrico o di altro analogo strumento che provochi effetti di dolore sui cani.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Gli animali catturati sul territorio del Comune di Boscotrecase devono essere ricoverati presso il canile della ditta aggiudicataria, previa autorizzazione del personale del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri mezzi e con proprio personale ed attrezzature.

In caso di sede esterna al territorio competente all'A.S.L., l'impresa dovrà curare con mezzi propri il trasporto al rifugio degli animali accalappiati dal Servizio Veterinario.

Sarà, inoltre, cura dell'impresa appaltatrice il trasporto al proprio canile degli animali a ricovero presso il canile che ha operato in corso di convenzione e con contratto in scadenza.

Le spese per il mantenimento dell'animale randagio sono a carico dell'appaltatore.

Le spese per l'applicazione del microchip sono a carico del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio del Comune di Boscotrecase.

La cattura è effettuata su segnalazione:

- del Comune;
- dei soggetti deputati alla vigilanza;
- su iniziativa del Servizio Veterinario A.S.L. competente; in tal caso il medesimo Servizio Veterinario ne deve dare comunicazione al Comune.

Il Comune di Boscotrecase indica alla A.S.L. il canile della ditta aggiudicataria dove fare ospitare gli animali catturati.

L'aggiudicatario deve individuare un veterinario quale responsabile sanitario, il quale registra i dati clinici ed epidemiologici rilevati, ai fini della programmazione degli interventi finalizzati che si rendessero necessari o dei quali ravvisasse l'opportunità.

Gli estremi del responsabile sanitario devono essere comunicati al Comune.

Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati devono essere registrati su apposita scheda clinica individuale.

Deve essere tenuto apposito registro di entrata e uscita degli animali.

Il registro di entrata e di uscita degli animali deve riportare per ciascun animale presente i seguenti dati:

- a) data di introduzione, data di nascita o età indicativa;
- b) un verbale di presa in consegna o di cattura, controfirmato da un funzionario comunale. A tale verbale di cattura dovrà essere allegata obbligatoriamente una foto del cane;
- c) numero di identificazione dell'animale (codice microchip);
- d) eventuale riferimento alla scheda clinica di cui sopra;
- e) data di uscita in caso di trasferimento, affido, restituzione al proprietario, decesso;
- f) in caso di affido, le generalità del destinatario.

Art. 6 – Requisiti del canile

Il canile, debitamente autorizzato dai competenti organismi, deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Inoltre deve garantire:

- una superficie minima idonea per capo;
- pavimento, reti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- coperture e tramezzi facilmente amovibili per consentire il controllo agevole degli animali;
- area comune per consentire lo svolgimento dell'esercizio fisico;
- approvvigionamento idrico continuo e in quantità sufficiente;
- canali di scolo e scarichi dimensionati in modo da garantire un regolare e veloce deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento con una capienza adeguata;
- box di isolamento singoli o strutturati in modo tale da poter essere suddivisi in reparti singoli;
- sistemi idonei di disinfezione e di disinfestazione;
- un locale per il deposito di detersivi, disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
- un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e per la conservazione delle relative attrezzature;
- recinzione esterna tale da impedire l'accesso a persone e ad animali estranei e sufficientemente distanziata dai box che ospitano gli animali, in muratura o con siepi addossate che impediscano la vista;
- un locale idoneo per lo svolgimento delle attività sanitarie;
- le caratteristiche adeguate ad ospitare un numero minimo di 200 cani.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del contratto

Il soggetto aggiudicatario è obbligato alla corretta e dignitosa gestione quotidiana degli animali ospitati nella propria struttura, garantendo, oltre a quanto previsto negli artt. 1, 3, 4 e 5 del presente Capitolato:

- ❑ il lavaggio quotidiano dei box;
- ❑ la disinfestazione e disinfezione periodica dei box;
- ❑ la immediata trasmissione, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per vie brevi, del dato relativo al numero dei cani custoditi al momento;
- ❑ la comunicazione al Comune, entro le 24 ore lavorative successive, del decesso di un cane ospitato, corredata di attestazione autorizzata dal veterinario responsabile;
- ❑ lo smaltimento delle carcasse dei cani, che deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia e secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente; gli oneri di smaltimento sono a carico dell'appaltatore;
- ❑ l'immediato adeguamento della propria struttura ad eventuali nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire in materia;
- ❑ la comunicazione immediata al Servizio Veterinario competente per territorio ed all'Amministrazione Comunale di Boscotrecase di tutti i decessi;
- ❑ la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché di ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- ❑ l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti corretti con il cittadino e le Associazioni di volontariato.

Art. 8 – Profilassi preventiva al ricovero

I cani catturati nel territorio del Comune di Boscotrecase, prima di essere ricoverati, dovranno essere sottoposti alle seguenti profilassi:

- apposizione di microchip a cura dell'A.S.L. territorialmente competente;
- accurata visita clinica, al fine di valutarne lo stato sanitario;
- vaccinazione dei cuccioli;
- richiamo del vaccino dopo 20 giorni;
- terapia antielmintica;
- prelievo di sangue leishmania;
- eventuali trattamenti terapeutici e profilattici, contro le patologie intraspecifiche e zoonotiche, che il responsabile sanitario della struttura riterrà opportuni, in base all'andamento epidemiologico ed alle condizioni di salute dell'animale;
- sterilizzazione delle cagne femmine.

Nel caso in cui la profilassi non venga effettuata dall'A.S.L. di appartenenza, sarà la ditta aggiudicataria, al momento del ricovero dei cani nella propria struttura, a provvedere a tale servizio.

Art. 9 – Promozione e sensibilizzazione

La ditta aggiudicataria deve provvedere, almeno con cadenza semestrale, con propri mezzi e spese ad attivare campagne di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abbandono, nonché promuovere la pratica della sterilizzazione contro il randagismo. Ciò dovrà avvenire tramite iniziative sul territorio comunale, di concerto con l'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 10 – Trasporto

La ditta aggiudicataria deve provvedere, con propri mezzi di trasporto ed a proprie spese, al trasporto e collocamento dei cani catturati nel territorio del Comune di Boscotrecase nel proprio rifugio.

Inoltre, in sede di prima applicazione, la ditta aggiudicataria deve provvedere, con propri mezzi di trasporto ed a proprie spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani del Comune di Boscotrecase, eventualmente ricoverati per motivi d'urgenza, in altro canile.

I mezzi, debitamente autorizzati, e le gabbie per il trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie e/o lesioni, e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle caratteristiche della specie di animali trasportati.

Art. 11 – Affidamento cani randagi

Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di appartenenza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei cani randagi.

Art. 12 – Controllo e vigilanza struttura

L'Amministrazione Comunale (con le modalità e i tempi che riterrà più opportuni), per mezzo di suoi rappresentanti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza alle norme di legge vigenti ed il corretto e regolare andamento del servizio.

Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza dell'incaricato della Polizia Municipale, un controllo attraverso lettori di microchips del numero di cani ricoverati presso il rifugio del soggetto aggiudicatario.

Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga ad:

- osservare integralmente, nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

- L'aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la tesoreria comunale, della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di

deposito per spese contrattuali.

Art. 14 – Penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali, degli obblighi del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione, scaduto senza esito detto termine, applicherà al soggetto aggiudicatario una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00) salvo, nei casi più gravi, di procedere alla risoluzione del contratto.

La penale comminata sarà detratta dall'importo da liquidare della fattura immediatamente successiva.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- 1) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 2) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- 3) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
- 4) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- 5) violazione delle norme vigenti in materia di custodia ed atti di violenza sugli animali in custodia;
- 6) violazione delle responsabilità e dei doveri del gestore di cui all'art. 3.

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto o per motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 16 – Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria è competente il Tribunale di Nola.

Art. 17 – Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato,

si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il R.U.P.
Dott.ssa Olimpia Feliciello